

Oggetto: FIRENZE FIERA S.P.A. DETERMINAZIONI

Sull'argomento il Segretario Generale ricorda che la società Firenze Fiera S.p.A., di cui la Camera di Commercio è socia con una quota pari al 4,6% del capitale sociale, aveva trasmesso alla fine del mese di ottobre una proposta di modifica dello statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro la fine dell'anno. Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175) prevede nelle disposizioni transitorie di cui all'art. 26, che le società a controllo pubblico devono adeguare i propri statuti alla nuova normativa entro il 31 dicembre 2016. La Giunta Camerale aveva approvato le modifiche proposte con deliberazione n. 84 del 5.12.2016, suggerendo la modifica degli articoli 7, 12 e 13 dello statuto, in quanto non aderenti al dettato normativo. Anche il Comune di Prato aveva chiesto le stesse variazioni.

La società ha convocato l'assemblea straordinaria per deliberare sull'adeguamento dello statuto in prima convocazione per il giorno 30 dicembre 2016, e in seconda convocazione per il giorno 23 gennaio 2017. Il testo proposto aveva recepito le osservazioni formulate dalla Camera di Commercio di Prato.

L'assemblea non si è tenuta poiché il socio di maggioranza relativa Regione Toscana ha comunicato che non sarebbe intervenuta in assemblea non essendo ancora terminato l'iter previsto dalla LR 20/08 per l'approvazione delle modifiche statutarie ed il Comune di Firenze aveva comunicato di poter approvare solo le modifiche strettamente connesse alle previsioni del decreto 175/2016. La Camera di Commercio di Firenze poi avrebbe espresso in assemblea voto contrario alla modifica dell'articolo 4 relativa all'eliminazione del diritto di recesso in caso di proroga della durata della società oltre il limite attualmente previsto.

Alla luce delle posizioni dei principali soci pubblici, la società ha aperto un confronto per addivenire ad un testo concordato di modifiche statutarie. Il 14 marzo si è tenuta una riunione tra i referenti dei soci pubblici nel corso della quale sono state apportate alcune modifiche al testo precedentemente proposto. L'assemblea straordinaria verrà convocata tenendo conto dei tempi necessari agli enti pubblici (principalmente Regione, per i previsti passaggi nelle commissioni consiliari, ed enti locali) per l'approvazione delle modifiche statutarie.

A tale proposito si espongono le modifiche proposte che tengono conto delle osservazioni emerse nell'ambito della riunione del 14 marzo, con il raffronto rispetto al testo vigente:

Testo vigente	Proposta modifica
<p align="center"><u>Articolo 5</u></p> <p>Il capitale sociale è di 21.843.977,76 Euro diviso in n. 5.516.156 azioni ordinarie nominali da 3,96 Euro ciascuna. Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la società è quello risultante esclusivamente dal libro soci.</p>	<p align="center"><u>Articolo 5</u></p> <p>Il capitale sociale è di 21.778.035,84 Euro diviso azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti in natura o di crediti. I soci possono eventualmente erogare fondi con obbligo di rimborso sia sotto forma di deposito sia sotto altra forma di finanziamento a titolo oneroso o gratuito alle condizioni previste dal Decreto Legislativo n. 385358/93 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela di raccolta del risparmio, con esclusione di quelli che comportino raccolta di risparmio fra il pubblico. I soci possono quindi effettuare singoli finanziamenti, sia a titolo oneroso che gratuito, in relazione ai quali saranno convenuti di volta in volta la misura del saggio di interesse e le modalità di erogazione e rimborso. Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società è quello risultante esclusivamente dal libro dei soci.</p>
	<p align="center"><u>Obbligazioni</u> <u>Articolo 5 bis</u></p> <p>L'emissione di obbligazioni è deliberata dall'Assemblea che ne determina modalità e condizioni di collocamento a norma di legge.</p>



	<p style="text-align: center;">Azioni Articolo 5 ter</p> <p>Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili e conferiscono al loro possessore eguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà si applicano le norme di cui all'art. 2347 c.c.. Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente statuto ed alle deliberazioni prese dall'assemblea degli azionisti in conformità alla legge e allo statuto. I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p>L'assemblea è convocata dagli Amministratori presso la sede della società, o altrove, in Italia o all'estero, nel luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione, con le modalità previste dalla legge. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seduta e quella degli argomenti da trattare. Alternativamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, l'avviso di convocazione può essere comunicato ai soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima dell'assemblea. In mancanza delle formalità di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sono intervenuti tutti i componenti degli organi sociali.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p>L'assemblea è convocata dagli Amministratori presso la sede della società, o altrove, in Italia o all'estero, nel luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione, con le modalità previste dalla legge. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seduta e quella degli argomenti da trattare. Alternativamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, l'avviso di convocazione può essere comunicato ai soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima dell'assemblea. L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti l'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente. In caso di sua assenza o impedimento sarà presieduta dall'Amministratore più anziano presente. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea, ove per norma di legge il verbale di questa non venga redatto da un Notaio.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente. In caso di sua assenza o impedimento sarà presieduta dall'Amministratore più anziano presente. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea, ove per norma di legge il verbale di questa non venga redatto da un Notaio. E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per tele e/o per videoconferenza, a condizione che: (i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione; (iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p>L'Assemblea ordinaria in prima convocazione delibera con la maggioranza del 75% degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione con la maggioranza semplice dei soci intervenuti. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con la maggioranza del 75% e in seconda convocazione con quella del 50%+1 azione del capitale sociale. Ogni socio ha diritto ad un voto per ciascuna azione posseduta. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della società o da persona anche non socio, mediante delega scritta.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p>L'Assemblea ordinaria in prima convocazione delibera con la maggioranza del 75% del capitale sociale. Fermo quanto previsto dall'art. 2369, co. 3, c.c., in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con la maggioranza del 75% del capitale sociale e in seconda convocazione con la maggioranza del capitale sociale. Ogni socio ha diritto ad un voto per ciascuna azione posseduta. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della società o da persona anche non socio, mediante delega scritta.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO IV Il Consiglio di Amministrazione Articolo 10</p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 componenti eletti dall'Assemblea, di cui fino ad un massimo di 5 designati ai sensi dell'art. 1, comma 729 della Legge</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IV Il Consiglio di Amministrazione – Amministratore Unico Articolo 10</p> <p>La società è amministrata da un amministratore unico o, in conformità con i criteri previsti dalla normativa applicabile, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5</p>



<p>296/2006 (Legge Finanziaria 2007). Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra Amministratori di genere maschile ed Amministratori di genere femminile nel rispetto delle disposizioni della Legge 12 luglio 2011, n. 120, mediante la presenza di almeno un terzo di componenti appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati per un periodo di tre anni e sono rieleggibili. L'Organo amministrativo può comunque essere revocato dall'assemblea in qualunque tempo. Per la sostituzione dei membri del Consiglio venuti meno, per dimissioni od altro, si applicano le norme dettate dalla legge per le società per azioni. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente stesso.</p>	<p>componenti eletti dall'Assemblea, aventi i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti dalla normativa pro tempore vigente. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra Amministratori di genere maschile ed Amministratori di genere femminile nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa applicabile. L'amministratore unico ovvero i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati per un periodo di tre anni e sono rieleggibili. L'Organo amministrativo può comunque essere revocato dall'assemblea in qualunque tempo. Per la sostituzione dell'amministratore unico ovvero dei membri del Consiglio venuti meno, per dimissioni od altro, si applicano le norme dettate dalla legge per le società per azioni. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente dello stesso e, ove lo ritenga opportuno, un vice presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume le funzioni. Al vicepresidente, ove nominato, non spetta alcun compenso aggiuntivo in relazione a tale carica. I compensi spettanti all'amministratore unico o al Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'Assemblea in conformità della normativa applicabile e restano validi fino a diversa deliberazione. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti del Consiglio di Amministrazione.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 11</u></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età, presso la sede o altrove, in Italia o all'estero, mediante avviso inviato per raccomandata a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a due giorni con convocazione fatta a mezzo telegramma o tramite Posta Certificata (PEC). In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica e del collegio sindacale. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano di età. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza dei due terzi dei Consiglieri in carica. Il Consiglio può radunarsi per video e/o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di esaminare, ricevere e trasmettere documenti. Di tutto ciò dovrà farsi menzione nel verbale della riunione. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Le deliberazioni relative alla nomina del Presidente, e dell'Amministratore Delegato, sono prese con la maggioranza dei due terzi dell'intero Consiglio; le altre deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri intervenuti, in caso di parità di voti ha prevalenza il voto di chi presiede l'adunanza.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 11</u></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età, presso la sede o altrove, in Italia o all'estero, mediante avviso inviato per raccomandata a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a due giorni con convocazione fatta a mezzo telegramma o tramite Posta Certificata (PEC). In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica e del collegio sindacale. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano di età salvo che non sia presente il vicepresidente. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza dei due terzi dei Consiglieri in carica. Il Consiglio può radunarsi per video e/o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di esaminare, ricevere e trasmettere documenti. Di tutto ciò dovrà farsi menzione nel verbale della riunione. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Le deliberazioni relative alla nomina del Presidente, sono prese con la maggioranza dei due terzi dell'intero Consiglio; le altre deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri intervenuti, in caso di parità di voti ha prevalenza il voto di chi presiede l'adunanza.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 12</u></p> <p>Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria e per il compimento di tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non sia espressamente riservato all'assemblea. In particolare al Consiglio di Amministrazione sono attribuite le competenze in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - istituzione e/o soppressione di sedi secondarie; - riduzione del capitale sociale in ipotesi di recesso; - adeguamenti dello statuto a disposizioni normative obbligatorie. <p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, e/o ad un Comitato Esecutivo, composta da un minimo di tre ad un massimo di sette dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 12</u></p> <p>Al Consiglio di Amministrazione ovvero all'amministratore unico sono attribuiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria e per il compimento di tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non sia espressamente riservato all'assemblea. In particolare al Consiglio di Amministrazione ovvero all'amministratore unico sono attribuite le competenze in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - istituzione e/o soppressione di sedi secondarie; - riduzione del capitale sociale in ipotesi di recesso; - adeguamenti dello statuto a disposizioni normative obbligatorie. <p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri, determinando il</p>

<p>eventuali modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate agli art. 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis del Codice Civile.</p>	<p>contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate agli art. 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis del Codice Civile. L'organo amministrativo può istituire comitati con funzioni consultive o di proposta esclusivamente nei casi previsti dalla legge, stabilendone composizione e modalità di funzionamento. È fatto divieto all'organo amministrativo di istituire organi diversi da quelli previsti dalla normativa applicabile.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 12 bis</u></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale e nomina, altresì, un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 12 bis</u></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ovvero l'amministratore unico può nominare il Direttore Generale e nomina, altresì, un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 13</u></p> <p>La firma e la rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti delle deleghe conferite, all'Amministratore delegato. Il Presidente potrà nominare procuratori ad negotia ed ad lites per determinati atti e conferire la rappresentanza giudiziale della società.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 13</u></p> <p>La firma e la rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'amministratore unico. Il Presidente potrà nominare procuratori ad negotia ed ad lites per determinati atti e conferire la rappresentanza giudiziale della società</p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 15</u></p> <p>Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci Effettivi; saranno inoltre nominati due Sindaci Supplenti. I Sindaci resteranno in carica per tre esercizi e saranno rieleggibili. La nomina dell'organo di controllo è effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un componente. Parimenti la nomina dei due Supplenti avviene in modo da garantire la presenza dell'uno o dell'altro genere. Se nel corso del mandato vengono meno uno o più Sindaci Effettivi, subentrano i Sindaci Supplenti nell'ordine atto a garantire la quota di un componente meno rappresentato. L'emolumento annuale dei Sindaci è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina in conformità alle vigenti tariffe professionali.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 15</u></p> <p>Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi; saranno inoltre nominati due sindaci supplenti. I membri dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti dalla normativa vigente. I sindaci resteranno in carica per tre esercizi e saranno rieleggibili. La nomina dell'Organo di Controllo è effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un componente. Parimenti la nomina dei due supplenti avviene in modo da garantire la presenza dell'uno e dell'altro genere. Se nel corso del mandato vengono meno uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire la quota di un componente meno rappresentato. L'emolumento annuale dei sindaci è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina in conformità alla normativa vigente.</p>
	<p style="text-align: center;"><u>Revisione legale dei conti</u> <u>Articolo 15-bis</u></p> <p>La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore o da una società di revisione. L'incarico della revisione legale dei conti ad un revisore o ad una società di revisione, è conferito, sentito il collegio sindacale, dall'Assemblea dei soci la quale ne determinerà il corrispettivo. L'incarico di revisione ha durata triennale e può essere rinnovato per non più di due volte. L'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità stabilite con regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia.</p>

Posto l'argomento in discussione, al termine

LA GIUNTA

UDITO il Relatore;

UDITI gli interventi;

VISTO lo Statuto della Camera di commercio di Prato;

PREMESSO che la Camera di Commercio di Prato detiene una partecipazione pari al 4,60% nella società Firenze Fiera S.p.A.;

VISTE le proposte di modifica dello statuto sociale emerse a seguito del confronto con i soci pubblici (prot. 0004706 del 14.03.2017);

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

CONSIDERATA la necessità di deliberare in ordine alle proposte di modifiche statutarie così come dettagliatamente illustrate in narrativa;

All'unanimità,

DELIBERA

di approvare le modifiche statutarie allo Statuto di Firenze Fiera S.p.a. nel testo elaborato a seguito del confronto tra i soci pubblici come illustrato in narrativa.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell'art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013 (attuativo dell'art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale).